



MOSCHINI
COSTRUZIONI Srl
OPERE STRADALI • CIVILI • INDUSTRIALI



Azienda certificata UNI EN ISO 9001: 2015

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

Tra l'impresa:

MOSCHINI COSTRUZIONI S.R.L. di seguito denominata **SUBAPPALTANTE**, con sede in Castiglione delle Stiviere (MN) Via Lavadello, 4W C.F. 02245630203 e P.IVA 02245630203 in persona del legale rappresentante Sig. Moschini Simone

e l'impresa:

BETTARI S.R.L. con sede legale in Via Maestri del lavoro, C.M – Castiglione delle Stiviere (MN), P.IVA. E C.F. 01905720205 in seguito denominata **SUBAPPALTATRICE**

si stipula e si conviene che l'impresa subappaltante affida all'impresa subappaltatrice, che dichiara di assumerli come effettivamente con il presente assume, l'esecuzione dei lavori indicati nel successivo articolo 3 "oggetto del contratto" alle condizioni e ai patti in seguito indicati.

PREMESSO CHE

Si premette che:

- A) Che l'impresa subappaltatrice, risulta disporre di capitali, di capacità tecnica, macchine e attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
- B) Che l'impresa subappaltatrice, esaminato il progetto e tutti i documenti annessi, dichiara di assumere i lavori come appreso dettagliatamente specificati alle condizioni di cui al presente contratto;
- C) L'impresa subappaltatrice dichiara di avere ricevuto ed esaminato il piano di sicurezza e coordinamento e/o il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento e/o il piano operativo di sicurezza dell'impresa subappaltante e di aver messo a disposizione del proprio rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (se presente in azienda) tutta la documentazione inerente agli aspetti relativi alla sicurezza. L'impresa subappaltatrice dichiara altresì di non formulare alcuna osservazione e/o proposta di modifica accettando tali documenti integralmente;
- D) Che non sussistono, ai sensi dell'art. 18 comma 9 della L. 55/90 come modificato dall'art. 34 della Legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni, tra l'impresa subappaltante e l'impresa subappaltatrice forme di controllo e di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile
- f) Che Tali premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto, anche ai sensi e per gli effetti della legge 23/10/1960, n 1369 e della legge 20/05/1970 nr 300.





MOSCHINI
COSTRUZIONI Srl
OPERE STRADALI • CIVILI • INDUSTRIALI



Azienda certificata UNI EN ISO 9001: 2015

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di ha assunto in appalto dal **COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)** l'affidamento del servizio denominato "APPALTO DEI LAVORI DENOMINATO "SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE F. GONZAGA DI VIA FRATELLI LODRINI 32 A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) – COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO LOTTO B, SECONDO STRALCIO, CORPO DI FABBRICA B"

OPERE COFINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 3.3.

CUP: G21B21002130001 – CIG: 95277659B72

Opere in subappalto di realizzazione FORNITURA E POSA STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA SENZA UTILIZZO DI FIAMME

Art. 3 – Contabilità e pagamenti

I pagamenti delle fatture emesse dall'IMPRESA SUBAPPALTATRICE avverranno tramite **BONIFICO a verifica ed accettazione delle opere** emissione a fine mese e pagamento 40+10 FM l'importo del contratto è di circa 88.000,00 euro comprensivi di oneri della sicurezza (pari a euro 7.500,00) da parte della Provincia.

il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, come previsto dall'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010, introdotto dal D.L. 12/11/2010 n. 187 modificato con L. 217/2010"

Art. 4 - Tracciabilità flussi finanziari e legge 136/2010

A pena di nullità assoluta del presente contratto entrambe le parti contraenti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 c. 9 della L. 136/2010.

Le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto saranno effettuate mediante c.c. bancari o postali dedicati secondo il disposto dell'Art. 3 – comma 1 – della Legge 13 Agosto 2010 n. 136.

Art. 5 - Verifica dei lavori e pagamento dei saldi

Fatto salvo il diritto di procedere a verifiche in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Codice Civile, l'impresa subappaltante effettuerà la verifica finale dei lavori eseguiti, alla comunicazione della loro ultimazione, dandone regolare preavviso all'impresa sub-appaltatrice e subito dopo comunicherà alla





MOSCHINI
COSTRUZIONI Srl
OPERE STRADALI • CIVILI • INDUSTRIALI



Azienda certificata UNI EN ISO 9001: 2015

stessa, in forma scritta, l'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare entro un termine prefissato.

La mancata verifica finale alla loro ultimazione e/o la mancata comunicazione scritta da parte dell'impresa subappaltante in ordine a vizi ovvero manchevolezze dell'opera, costituisce collaudo favorevole dei lavori eseguiti.

L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte dell'impresa subappaltante rispetto al termine di ultimazione o a quello di collaudo non dà diritto all'impresa sub-appaltatrice di richiedere compensi di sorta.

Art. 6 – Responsabilità

L'impresa sub-appaltatrice assume le responsabilità delle opere dalla stessa eseguite fino alla consegna. Eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione ricadono sulla stessa solo se dipendono da cause ad essa imputabili, permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati da eventi atmosferici anche a cantiere chiuso.

L'impresa subappaltante, nei limiti in cui risponde al committente principale dei lavori, anche dell'operato dell'impresa sub-appaltatrice, ha azione di regresso nei suoi confronti per fatto ad essa imputabile. Tale azione, a pena di decadenza, deve essere esercitata entro 60 giorni dal ricevimento della contestazione da parte del committente principale.

Art. 7 - Consegna dei lavori

L'impresa subappaltante deve comunicare all'impresa sub-appaltatrice, a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata, o via fax, il giorno, l'ora e il luogo fissato per la consegna dei lavori. All'atto della consegna verrà redatto un verbale di consistenza. Qualora, entro giorni 7 (sette) dalla consegna, l'impresa sub-appaltatrice non abbia comunicato per iscritto all'impresa subappaltante le sue eventuali osservazioni in ordine alla procedibilità di esecuzione dei lavori, la consegna stessa si considera integralmente ed incondizionatamente accettata.

Art. 8 – Tempi di esecuzione

Il tempo utile per dare ultimati i lavori in oggetto del presente contratto di subappalto è di giorni 20 a decorrere dalla consegna degli stessi.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna che comporta per la ditta subappaltante a sua volta una penale da parte del committente verrà applicata una sanzione pari e non superiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori.



Art. 9 – Divieto di subappalto dei lavori

L'impresa subappaltatrice si impegna a non affidare in subappalto, neanche parziale, l'esecuzione dei lavori previsti nel contratto. In caso di inosservanza di tale divieto si intenderà risolto fin dall'origine.

Art. 10 - Oneri a carico dell'impresa sub-appaltatrice

Ferma restando, in ogni caso, l'organizzazione aziendale necessaria, per dare l'opera compiuta alle condizioni pattuite, con gestione a proprio rischio, l'impresa subappaltatrice dovrà provvedere a sua cura e spese, alla fornitura dei materiali e delle attrezzature in buono stato di conservazione ed uso ed in misura necessaria alla tempestiva e corretta esecuzione dei lavori.

L'impresa subappaltatrice dovrà disporre di adeguata assistenza tecnica ai lavori e direttiva ai propri dipendenti, dovrà inoltre provvedere alle forniture, franco cantiere, di tutto quanto necessario (materiali, attrezzature etc) per l'esecuzione dei lavori.

Tutte le spese derivanti all'impresa subappaltatrice per l'osservanza degli obblighi sopra indicati, nessuna esclusa, e di quanto altro necessario a dare l'opera compiuta a regola d'arte, s'intendono comprese nei prezzi convenuti.

Per tutti gli adempimenti assunti con il presente contratto l'impresa subappaltatrice dichiara di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per portare a compimento l'opera appaltata e di avere preso diretta conoscenza dei luoghi, delle condizioni ed i lavori e della eventuale compresenza di altre imprese in cantiere.

L'impresa subappaltatrice si impegna pertanto nei confronti dell'impresa subappaltante a provvedere a sua cura e spese all'esecuzione delle lavorazioni oggetto del subappalto mediante il proprio personale e utilizzando macchinari ed attrezzature conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza, regolarmente verificate e sottoposte a manutenzione, secondo le prescrizioni del libretto d'uso e manutenzione.

L'impresa subappaltatrice si impegna:

A PRODURRE

Prima dell'inizio lavori e comunque prima della firma del presente contratto:

- 1- copia conforme del certificato d'iscrizione alla camera di commercio;
- 2- copia modello DURC;
- 3- Copia polizza responsabilità civile cantiere idonea per le lavorazioni da svolgere;
- 4- Autocertificazione circa la regolarità in merito all'assunzione disabili;
- 5- Dichiarazione ai sensi dell'art. 80;
- 9- Elenco mezzi e attrezzature da utilizzare in cantiere.





MOSCHINI
COSTRUZIONI Srl
OPERE STRADALI • CIVILI • INDUSTRIALI



Azienda certificata UNI EN ISO 9001: 2015

PERIODICAMENTE:

9- durante l'esecuzione dei lavori la seguente documentazione:

- ❖ Modello DURC

Art. 11 - Oneri a carico dell'impresa sub-appaltante

L'impresa subappaltante provvederà a comunicare agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici nonché agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, la denominazione dell'impresa subappaltatrice.

Art. 12 – Osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

L'impresa subappaltatrice dovrà curare di sua iniziativa l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, in base alle vigenti norme di legge.

L'impresa subappaltatrice dovrà altresì esaminare, prima del loro impiego, tutti i materiali eventualmente messi a disposizione dell'impresa subappaltante per l'attuazione di opere provvisorie e di apprestamenti antinfortunistici in genere e, qualora non abbia sollevato per iscritto alcuna contestazione in merito, si assumerà ogni responsabilità circa la qualità dei materiali stessi, le modalità di formazione delle opere e degli apprestamenti di cui sopra.

Art. 13 – Responsabilità civile e penale per infortuni sul cantiere

Il subappaltatore è il solo e unico responsabile, sia civilmente che penalmente, di tutte le prestazioni che dovrà eseguire ai sensi del presente contratto, non avendo ingerenza alcuna sulle modalità tecnico – attuative di dette operazioni.

Art. 14 - Rapporti esecutivi tra i contraenti

L'impresa subappaltatrice dichiara che le disposizioni concernenti l'esecuzione dei lavori e quelle riguardanti la gestione del presente contratto sono riservate al legale rappresentante e ai direttori tecnici dell'impresa stessa.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

È in facoltà dell'impresa sub-appaltante di risolvere il contratto:

- a) quando l'impresa sub-appaltatrice si renda colpevole di frode e negligenza grave;





MOSCHINI
COSTRUZIONI Srl
OPERE STRADALI • CIVILI • INDUSTRIALI



Azienda certificata UNI EN ISO 9001: 2015

- b) quando per negligenza dell'impresa sub-appaltatrice o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, il programma dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera;
- c) quando l'impresa sub-appaltatrice non adempia agli obblighi concernenti la corresponsione delle retribuzioni, i versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, degli importi e dei contributi loro spettanti per legge o per contratto collettivo, sempre che la stessa, a seguito di contestazione scritta dall'impresa subappaltante, non provveda entro il termine improrogabile prefissatole, a sanare tali irregolarità.

Nel caso di risoluzione spetterà all'impresa sub-appaltatrice soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l'impresa subappaltante dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza dell'impresa sub-appaltatrice.

All'atto della risoluzione quest'ultima è obbligata, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.

Art. 16 – Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, verrà deferita ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, di cui i primi due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, che avrà la funzione di Presidente del Collegio Arbitrale, dai primi due arbitri di comune accordo, ovvero, in mancanza di accordo, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Brescia, ove detto arbitrato avrà sede, che provvederà anche alla nomina dell'arbitro di quella parte che non vi avesse provveduto direttamente. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto, con eventuali temperamenti di equità, ed osservando le norme del codice di procedura civile e dovranno pronunciare il lodo entro il termine di novanta giorni dall'accettazione della nomina, salvo proroga concessa dalle parti.

Le parti espressamente conferiscono agli arbitri anche il potere di agire quali arbitratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1349 c.c., completando il contenuto di questo atto, peraltro già di per sé stesso sufficiente per conferire allo stesso carattere vincolante e stabilendo anche i particolari di dettaglio che si rivelassero eventualmente necessari al fine di facilitare il puntuale adempimento del presente contratto.





MOSCHINI
COSTRUZIONI Srl
OPERE STRADALI • CIVILI • INDUSTRIALI



Azienda certificata UNI EN ISO 9001: 2015

Art. 17 – Informativa sulla privacy

In relazione alla documentazione richiesta a codesta società, dal presente contratto, si informa che tali documenti, nessuno escluso, saranno trattati solamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, e per durata del medesimo, resta fermo che il subappalto, in qualità di titolare dei suddetti dati, ha l'onere di fornire la relativa informativa ai propri dipendenti, ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679.

Letto, confermato e sottoscritto.

Castiglione delle Stiviere (MN), lì 12/03/2024

Sub-appaltante

Sub-appaltatrice

MOSCHINI COSTRUZIONI Srl

Via Lavadello, 4W - 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)
Tel. 0376 631311 • Fax 0376 670782
info@moschinicostruzioni.it • legal@pec.moschinicostruzioni.it
www.moschinicostruzioni.it
C.F. e P. IVA 02245630203 - Rea MN236611 - cod. SDI M5UXCR1

